



COMUNE DI CASAL VELINO
PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. 9630
DELIBERAZIONE N. 210 in data: 30.09.2019 Soggetta invio capigruppo <input checked="" type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DEL G.A.P. - BILANCIO CONSOLIDATO 2018

L'anno **duemiladiciannove** addi **trenta** del mese di **settembre** alle ore **10:00** nell'ufficio Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PISAPIA SILVIA	P
GIORDANO DOMENICO	P
CRESCENZO ANGELO	A
ABAGNALE KATIUSCIA	P

Totale presenti **3**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale **Avv. Diana Positano** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'**Avv. Silvia Pisapia** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 279 del 30.09.2019

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DEL G.A.P. – BILANCIO CONSOLIDATO 2018.

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

f.to

Dr. Raffaele Poto

IL RAGIONIERE

f.to

Dr. Raffaele Poto

Ad Iniziativa del: Sindaco
 Assessore al ramo
 Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto.

VISTO l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014.

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- A) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

SIGNIFICATO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

RILEVATO CHE nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 31.03.2017 con cui è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014.

RITENUTO di dover procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, seguendo le indicazioni fornite dal principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del decreto citato;

RILEVATO CHE:

- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4) al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126 prevede che l'amministrazione pubblica capogruppo:

- a) comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco dei componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato;
- c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

RILEVATO quindi di impartire alle società/enti inclusi nell'elenco dei componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato per il 2017 le seguenti direttive, e di richiedere alle stesse di adeguare i rispettivi bilanci se non in contrasto con la disciplina civilistica:

- trasmissione dei bilanci di esercizio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) nonché delle informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) entro il termine del 30.06 (*entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento*);
- (*le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato*)
- (*le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida*

concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica)

RITENUTO CHE nel caso le società/enti non si adeguino alle direttive suindicate, se ne darà giustificazione nella nota integrativa;

RITENUTO pertanto opportuno fornire le indicazioni operative sopra riportate a tutte le società/enti incluse nel perimetro di consolidamento per l'esercizio 2018;

DATO ATTO CHE dell'eventuale mancato adeguamento delle società/enti alle direttive di cui sopra si darà specifica menzione nella nota integrativa riportandovi altresì le motivazioni addotte in merito dagli enti;

Visto che:

- ✓ ai fini della determinazione del perimetro di consolidamento occorre verificare le modalità di affidamento del servizio e, inoltre ai sensi del punto 3.1 del principio contabile n° 4, possono essere inseriti nell'elenco gli enti/società nei casi di "irrelevanza", ovvero quando il bilancio di un componente del gruppo presenta, per tutti e tre dei seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 10 % rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo
- patrimonio netto
- totale dei ricavi caratteristici

- ✓ sono in ogni caso da considerare irrilevanti e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazioni in società inferiori all'1,00% del capitale della medesima società partecipata;

Nel caso del Comune di Casal Velino (Sa) i parametri relativi al conto economico e allo stato patrimoniale 2018 sono i seguenti:

PARAMETRO	DATI DEL COMUNE ANNO 2018	10% DEI DATI DEL COMUNE ANNO 2018
Totale dell'attivo	70.834.930,86	7.083.493,08
Patrimonio Netto	58.126.758,97	5.812.675,89
Totale dei ricavi	6.161.446,06	616.144,60

Considerato che il Comune di Casal Velino (Sa) presenta la situazione di partecipazioni in società di cui all'allegato prospetto denominato " Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e perimetro di consolidamento";

DATO atto che il Comune di Casal Velino (Sa) non ha partecipazioni in società o enti strumentali che ne determinano il controllo ai sensi della legge (società o enti strumentali controllati);

Preso atto che il comune di Casal Velino (Sa) non ha costituito alcun organismo strumentale (aziende speciali, fondazioni, ecc), il cui bilancio sarebbe, comunque, già oggetto di consolidamento all'interno del bilancio dell'Ente;

RITENUTO conseguentemente di definire come di seguito gli elenchi inerenti gli enti da considerare nel Gruppo Amministrazione Pubblica e gli enti da considerare nel Bilancio consolidato per il 2018 **(Al. A)**;

ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASAL VELINO PER L'ESERCIZIO 2018:

Partecipazioni societarie
Gestioni Idriche Spa
Consac Infrastrutture Spa
Cst Sistemi Sud Srl
Gal Regeneratio Srl
Ato Ambito Sele

ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASAL VELINO OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2018.

Partecipazioni societarie	% part.	Rilevanza <i>(rilevante/non rilevante)</i>
Consac Gestioni Idriche Spa	4,24	rilevante
Consac Infrastrutture Spa	4,27	rilevante
CST Sistemi Sud	5,30	Non rilevante
GAL Regeneratio Srl		Dati non disponibili
ATO Ambito Sele Società Consortile	0,57	Non rilevante

VERIFICATO, come previsto dalle norme vigenti, e sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio dei soggetti partecipati riferiti all'anno 2018 o all'ultimo bilancio disponibile, che sono inclusi nel perimetro di consolidamento:

Partecipazioni societarie
Consac Gestioni Idriche Spa
Consac Infrastrutture Spa

mentre sono esclusi dal perimetro di consolidamento

Partecipazioni societarie
Gal Regeneratio srl
ATO Autorità Ambito Sele
CST Sistemi Sud Srl

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese

PROPONE (a deliberato)

1. DI DEFINIRE il perimetro per il consolidamento dei conti, degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal DPCM 28/12/2011 e successive modificazioni e dal principio applicato del bilancio consolidato, allegato n.4 al DPCM;
2. Di APPROVARE e aggiornare i due elenchi che definiscono il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Casal Velino ed il perimetro e l'ambito di consolidamento;
3. DI INDIVIDUARE , come da elenco riportato in premessa le società e gli enti componenti il Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Casal Velino definendo secondo l'ulteriore elenco parimenti riportato in premessa, il perimetro e l'ambito di consolidamento da applicarsi per il Bilancio consolidato 2018, in base ed in conseguenza della ricognizione realizzata sulla base dei criteri definiti nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126 **(All. A)**;
4. DI APPROVARE le direttive alle società/enti compresi nell'elenco degli enti componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Casal Velino oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato 2018 citate in premessa;
5. Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione;

PROPONE (a deliberato)

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI CASAL VELINO (SA)

Definizione del gruppo amministrazione pubblica del Comune di Casal Velino (Sa).

PREMESSE

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- obbligatorio, dal 2015, per tutti gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, esclusi i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che sono tenuti alla predisposizione di tale documento contabile a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017.
- predisposto in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del presente decreto e di quanto previsto dal presente principio;
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati;
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

ATTIVITÀ PRELIMINARI

Le attività si articolano in due distinte fasi che ogni Ente deve realizzare per arrivare alla stesura o meno del Bilancio Consolidato.

La prima fase consiste nella individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato.

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (perimetro di consolidamento).

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

FASE 1: Gruppo Amministrazione Pubblica

Il primo elenco, viene redatto sulla base dei seguenti elementi, indicati nel principio contabile:

Costituiscono componenti del "GAP":

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 9, comma 7, del D.P.C.M. 28/12/2011 di attuazione del D. Lgs. n. 118/2011 coordinato con il D. Lgs n. 126 del 2014 aggiornato al DL n. 78 del 2015, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);
- 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 21, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione

stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto

4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il "gruppo amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

FASE 2: Gruppo Bilancio Consolidato

L'effettiva area di consolidamento, deriva dal Gruppo Amministrazione Pubblica, secondo i criteri indicati nel principio contabile:

Gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo Amministrazione possono non essere inseriti nell'area di consolidamento nei casi di:

a) *Irrelevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome, rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "Componenti positivi della gestione dell'ente".

ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI CASAL VELINO (SA).

Si procederà all'analisi di tutte le partecipazioni e degli altri organismi nei quali il Comune ha il potere di effettuare nomine, al fine di valutare gli organismi che rientrano nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" del Comune di Casal Velino (Sa) e se gli stessi possono essere oggetto di consolidamento con il Bilancio del Comune.

1. SOCIETA' CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

ENTE	% quota di partecipazioni	Attività
<i>Consac Gestioni Idriche Spa</i>	4,24	Gestione servizio idrico

Occorre verificare se la partecipazione in Consac Gestioni Idriche Spa, può non essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrilevanza

	Tot Attivo al 31/12/2018	Patrimonio Netto al 31/12/2019	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2018
Comune di Casal Velino	70.834.930,86	58.126.758,97	6.161.446,06
<i>Parametro del 10% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrilevanza</i>	7.083.493,08	5.812.675,89	616.144,60
Partecipata Consac Gestioni Idriche Spa	34.180.712,00	8.896.222,00	18.711.535,00

GIUDIZIO	RILEVANTE	RILEVANTE	RILEVANTE

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Casal Velino in Consac Gestioni Idriche Spa è rilevante, pertanto, la partecipazione **sarà** inserita nell'area di consolidamento.

2. SOCIETA' CONSAC INFRASTRUTTURE SPA

ENTE	% quota di partecipazioni	Attività
<i>Consac Infrastrutture Spa</i>	4,27	Amministrazione di rete ed impianti idrici

Occorre verificare se la partecipazione in Consac Infrastrutture Spa, può non essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrilevanza

	Tot Attivo al 31/12/2018	Patrimonio Netto al 31/12/2018	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2018
Comune di Casal Velino	70.834.930,86	58.126.758,97	6.161.446,06
<i>Parametro del 10% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrilevanza</i>	7.083.493,08	5.812.675,89	616.144,60
Partecipata Consac Infrastrutture Spa	3.427.405,00	353.353,00	2.896.385,00

GIUDIZIO	NON RILEVANTE	NON RILEVANTE	RILEVANTE

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Casal Velino in Consac Infrastrutture Spa è rilevante, pertanto, la partecipazione sarà inserita nell'area di consolidamento.

3. SOCIETA' CST SISTEMI SUD SRL

ENTE	% quota di partecipazioni	Attività
<i>CST Sistemi Sud Srl</i>	5,30	Produzione di beni e servizi per Enti Pubblici

Occorre verificare se la partecipazione in CST Sistemi Sud, può non essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrilevanza

	Tot Attivo al 31/12/2018	Patrimonio Netto al 31/12/2018	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2018
Comune di Casal Velino	70.834.930,86	58.126.758,97	6.161.446,06

<i>Parametro del 10% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrelevanza</i>	7.083.493,08	5.812.675,89	616.144,60

Partecipata CST Sistemi Sud Srl	929.075,00	300.735,00	484.429,00
---------------------------------	------------	------------	------------

GIUDIZIO	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE
----------	-------------	-------------	-------------

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Casal Velino in CST Sistemi Sud è rilevante, pertanto, la partecipazione sarà inserita nell'area di consolidamento.

4. ATO AUTORITA' DI AMBITO SELE Società Consortile

ENTE	% quota di partecipazioni	Attività
<i>ATO Autorità di Ambito Sele</i>	0,57	Gestione servizio idrico

Occorre verificare se la partecipazione in ATO Autorità di Ambito Sele, può non essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrelevanza

	Tot Attivo al 31/12/2018	Patrimonio Netto al 31/12/2018	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2018
Comune di Casal Velino	70.834.930,86	58.126.758,97	6.161.446,06

<i>Parametro del 10% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrelevanza</i>	7.083.493,08	5.812.675,89	616.144,60

Partecipata ATO Autorità di Ambito Sele	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

GIUDIZIO	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE
----------	-------------	-------------	-------------

210
30.09.2019



COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 279 del 30.09.2019

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DEL G.A.P. – BIALNCIO CONSOLIDATO 2018.

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**



IL RAGIONIERE



Ad Iniziativa del: Sindaco
 Assessore al ramo
 Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto.

VISTO l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014.

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- A) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

SIGNIFICATO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

RILEVATO CHE nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 31.03.2017 con cui è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014.

RITENUTO di dover procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, seguendo le indicazioni fornite dal principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del decreto citato;

RILEVATO CHE:

- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4) al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126 prevede che l'amministrazione pubblica capogruppo:

- a) comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco dei componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato;
- c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

RILEVATO quindi di impartire alle società/enti inclusi nell'elenco dei componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato per il 2017 le seguenti direttive, e di richiedere alle stesse di adeguare i rispettivi bilanci se non in contrasto con la disciplina civilistica:

- trasmissione dei bilanci di esercizio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) nonché delle informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) entro il termine del 30.06 (*entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento*);
- (*le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato*)
- (*le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida*

concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica)

RITENUTO CHE nel caso le società/enti non si adeguino alle direttive suindicate, se ne darà giustificazione nella nota integrativa;

RITENUTO pertanto opportuno fornire le indicazioni operative sopra riportate a tutte le società/enti incluse nel perimetro di consolidamento per l'esercizio 2018;

DATO ATTO CHE dell'eventuale mancato adeguamento delle società/enti alle direttive di cui sopra si darà specifica menzione nella nota integrativa riportandovi altresì le motivazioni addotte in merito dagli enti;

Visto che:

- ✓ ai fini della determinazione del perimetro di consolidamento occorre verificare le modalità di affidamento del servizio e, inoltre ai sensi del punto 3.1 del principio contabile n° 4, possono essere inseriti nell'elenco gli enti/società nei casi di "irrilevanza", ovvero quando il bilancio di un componente del gruppo presenta, per tutti e tre dei seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 10 % rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo
- patrimonio netto
- totale dei ricavi caratteristici

- ✓ sono in ogni caso da considerare irrilevanti e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazioni in società inferiori all'1,00% del capitale della medesima società partecipata;

Nel caso del Comune di Casal Velino (Sa) i parametri relativi al conto economico e allo stato patrimoniale 2018 sono i seguenti:

PARAMETRO	DATI DEL COMUNE ANNO 2018	10% DEI DATI DEL COMUNE ANNO 2018
Totale dell'attivo	70.834.930,86	7.083.493,08
Patrimonio Netto	58.126.758,97	5.812.675,89
Totale dei ricavi	6.161.446,06	616.144,60

Considerato che il Comune di Casal Velino (Sa) presenta la situazione di partecipazioni in società di cui all'allegato prospetto denominato " Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e perimetro di consolidamento";

DATO atto che il Comune di Casal Velino (Sa) non ha partecipazioni in società o enti strumentali che ne determinano il controllo ai sensi della legge (società o enti strumentali controllati);

Preso atto che il comune di Casal Velino (Sa) non ha costituito alcun organismo strumentale (aziende speciali, fondazioni, ecc), il cui bilancio sarebbe, comunque, già oggetto di consolidamento all'interno del bilancio dell'Ente;

RITENUTO conseguentemente di definire come di seguito gli elenchi inerenti gli enti da considerare nel Gruppo Amministrazione Pubblica e gli enti da considerare nel Bilancio consolidato per il 2018 **(All. A)**;

ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASAL VELINO PER L'ESERCIZIO 2018:

Partecipazioni societarie
Gestioni Idriche Spa
Consac Infrastrutture Spa
Cst Sistemi Sud Srl
Gal Regeneratio Srl
Ato Ambito Sele

ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CASAL VELINO OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2018.

Partecipazioni societarie	% part.	Rilevanza <i>(rilevante/non rilevante)</i>
Consac Gestioni Idriche Spa	4,24	rilevante
Consac Infrastrutture Spa	4,27	rilevante
CST Sistemi Sud	5,30	Non rilevante
GAL Regeneratio Srl		Dati non disponibili
ATO Ambito Sele Società Consortile	0,57	Non rilevante

VERIFICATO, come previsto dalle norme vigenti, e sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio dei soggetti partecipati riferiti all'anno 2018 o all'ultimo bilancio disponibile, che sono inclusi nel perimetro di consolidamento:

Partecipazioni societarie
Consac Gestioni Idriche Spa
Consac Infrastrutture Spa

mentre sono esclusi dal perimetro di consolidamento

Partecipazioni societarie
Gal Regeneratio srl
ATO Autorità Ambito Sele
CST Sistemi Sud Srl

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese

PROPONE (a deliberato)

1. DI DEFINIRE il perimetro per il consolidamento dei conti, degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal DPCM 28/12/2011 e successive modificazioni e dal principio applicato del bilancio consolidato, allegato n.4 al DPCM;
2. Di APPROVARE e aggiornare i due elenchi che definiscono il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Casal Velino ed il perimetro e l'ambito di consolidamento;
3. DI INDIVIDUARE , come da elenco riportato in premessa le società e gli enti componenti il Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Casal Velino definendo secondo l'ulteriore elenco parimenti riportato in premessa, il perimetro e l'ambito di consolidamento da applicarsi per il Bilancio consolidato 2018, in base ed in conseguenza della ricognizione realizzata sulla base dei criteri definiti nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126 (All. A);
4. DI APPROVARE le direttive alle società/enti compresi nell'elenco degli enti componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Casal Velino oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato 2018 citate in premessa;
5. Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione;

PROPONE (a deliberato)

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI CASAL VELINO (SA)

Definizione del gruppo amministrazione pubblica del Comune di Casal Velino (Sa).

PREMESSE

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- obbligatorio, dal 2015, per tutti gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, esclusi i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che sono tenuti alla predisposizione di tale documento contabile a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017.
- predisposto in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del presente decreto e di quanto previsto dal presente principio;
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati;
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

ATTIVITÀ PRELIMINARI

Le attività si articolano in due distinte fasi che ogni Ente deve realizzare per arrivare alla stesura o meno del Bilancio Consolidato.

La prima fase consiste nella individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato.

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (perimetro di consolidamento).

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

FASE 1: Gruppo Amministrazione Pubblica

Il primo elenco, viene redatto sulla base dei seguenti elementi, indicati nel principio contabile:

Costituiscono componenti del "GAP":

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 9, comma 7, del D.P.C.M. 28/12/2011 di attuazione del D. Lgs. n. 118/2011 coordinato con il D. Lgs n. 126 del 2014 aggiornato al DL n. 78 del 2015, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);
- 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 21, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione

stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto

4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il "gruppo amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

FASE 2: Gruppo Bilancio Consolidato

L'effettiva area di consolidamento, deriva dal Gruppo Amministrazione Pubblica, secondo i criteri indicati nel principio contabile:

Gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo Amministrazione possono non essere inseriti nell'area di consolidamento nei casi di:

- a) *Irrelevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome, rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
- totale dell'attivo,
 - patrimonio netto,
 - totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "Componenti positivi della gestione dell'ente".

ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI CASAL VELINO (SA).

Si procederà all'analisi di tutte le partecipazioni e degli altri organismi nei quali il Comune ha il potere di effettuare nomine, al fine di valutare gli organismi che rientrano nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" del Comune di Casal Velino (Sa) e se gli stessi possono essere oggetto di consolidamento con il Bilancio del Comune.

1. SOCIETA'CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

ENTE	% quota di partecipazioni	Attività
<i>Consac Gestioni Idriche Spa</i>	4,24	Gestione servizio idrico

Occorre verificare se la partecipazione in Consac Gestioni Idriche Spa, può non essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrilevanza

	Tot Attivo al 31/12/2018	Patrimonio Netto al 31/12/2019	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2018
Comune di Casal Velino	70.834.930,86	58.126.758,97	6.161.446,06
<i>Parametro del 10% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrilevanza</i>	7.083.493,08	5.812.675,89	616.144,60
Partecipata Consac Gestioni Idriche Spa	34.180.712,00	8.896.222,00	18.711.535,00

GIUDIZIO	RILEVANTE	RILEVANTE	RILEVANTE
----------	-----------	-----------	-----------

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Casal Velino in Consac Gestioni Idriche Spa é rilevante, pertanto, la partecipazione **sarà** inserita nell'area di consolidamento.

2. SOCIETA' CONSAC INFRASTRUTTURE SPA

ENTE	% quota di partecipazioni	Attività
<i>Consac Infrastrutture Spa</i>	4,27	Amministrazione di rete ed impianti idrici

Occorre verificare se la partecipazione in Consac Infrastrutture Spa, può non essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrelevanza

	Tot Attivo al 31/12/2018	Patrimonio Netto al 31/12/2018	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2018
Comune di Casal Velino	70.834.930,86	58.126.758,97	6.161.446,06
<i>Parametro del 10% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrelevanza</i>	7.083.493,08	5.812.675,89	616.144,60
Partecipata Consac Infrastrutture Spa	3.427.405,00	353.353,00	2.896.385,00

GIUDIZIO	NON RILEVANTE	NON RILEVANTE	RILEVANTE
----------	---------------	---------------	-----------

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Casal Velino in Consac Infrastrutture Spa è rilevante, pertanto, la partecipazione sarà inserita nell'area di consolidamento.

3. SOCIETA' CST SISTEMI SUD SRL

ENTE	% quota di partecipazioni	Attività
<i>CST Sistemi Sud Srl</i>	5,30	Produzione di beni e servizi per Enti Pubblici

Occorre verificare se la partecipazione in CST Sistemi Sud, può non essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrelevanza

	Tot Attivo al 31/12/2018	Patrimonio Netto al 31/12/2018	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2018
Comune di Casal Velino	70.834.930,86	58.126.758,97	6.161.446,06

<i>Parametro del 10% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrelevanza</i>	7.083.493,08	5.812.675,89	616.144,60
--	--------------	--------------	------------

Partecipata CST Sistemi Sud Srl	929.075,00	300.735,00	484.429,00
---------------------------------	------------	------------	------------

GIUDIZIO	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE
----------	-------------	-------------	-------------

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Casal Velino in CST Sistemi Sud è rilevante, pertanto, la partecipazione sarà inserita nell'area di consolidamento.

4. ATO AUTORITA' DI AMBITO SELE Società Consortile

ENTE	% quota di partecipazioni	Attività
<i>ATO Autorità di Ambito Sele</i>	0,57	Gestione servizio idrico

Occorre verificare se la partecipazione in ATO Autorità di Ambito Sele, può non essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrelevanza

	Tot Attivo al 31/12/2018	Patrimonio Netto al 31/12/2018	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2018
Comune di Casal Velino	70.834.930,86	58.126.758,97	6.161.446,06

<i>Parametro del 10% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrelevanza</i>	7.083.493,08	5.812.675,89	616.144,60
--	--------------	--------------	------------

Partecipata ATO Autorità di Ambito Sele	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

GIUDIZIO	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE
----------	-------------	-------------	-------------

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Casal Velino in ATO Autorità di Ambito Sele **non** è rilevante, pertanto, la partecipazione **non** sarà inserita nell'area di consolidamento.

5. SOCIETA' GAL REGENERATIO SRL

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
<i>Gal Regeneratio Srl</i>	Non rilevata	Produzione di beni e servizi per Enti Pubblici

Occorre verificare se la partecipazione in Gal Regeneratio Srl, può non essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrilevanza poiché i dati non sono stati rilevati.

	Tot Attivo al 31/12/2018	Patrimonio Netto al 31/12/2018	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2018
Comune di Casal Velino (Sa)	70.834.930,86	58.126.758,97	6.161.446,06
<i>Parametro del 10% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrilevanza</i>	7.083.493,08	5.812.675,89	616.144,60
Partecipata Gal Regeneratio Srl	0,00	0,00	0,00

GIUDIZIO	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE
-----------------	--------------------	--------------------	--------------------

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Casal Velino in Gal Regeneratio Srl **NON** è rilevante per carenza di informazioni, pertanto, la partecipazione **sarà** inserita nell'area di consolidamento.

CONSIDERAZIONI FINALI

A seguito della verifiche e valutazioni effettuate emerge che le **società a rientrare nell'area di consolidamento del Comune di Casal Velino sono:**

- Società Consac Gestioni Idriche Spa
- Società Consac Infrastrutture Spa

APPENDICE

La seguente tabella riepiloga i valori relativi a Patrimonio Netto, Valore della Produzione e Risultato d'Esercizio risultanti dagli ultimi tre esercizi (2016-2017-2018) per le partecipate del Comune di Casal Velino; partecipate per le quali è stata svolta la presente analisi.

Partecipate	% part.	Patrimonio netto			Valore della produzione			Risultato di Esercizio		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Società Consac Gestioni Idriche	4,24	8.779.967,00	8.815.961,00	8.896.222,00	17.104.367,00	18.747.801,00	18.711.535,00	8.772,00	35.995,00	80.263,00
Società Consac Infrastrutture	4,27	337.348,00	341.195,00	353.353,00	2.824.447,00	2.866.126,00	2.896.385,00	20.262,00	3.847,00	12.157,00
Società Cst Sistemi sud s.r.l.	5,3	298.918,00	300.167,00	300.735,00	331.903,00	596.635,00	484.429,00	6.412,00	1.248,00	568,00

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Casal Velino in ATO Autorità di Ambito Sele **non** è rilevante, pertanto, la partecipazione **non** sarà inserita nell'area di consolidamento.

5. SOCIETA' GAL REGENERATIO SRL

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
<i>Gal Regeneratio Srl</i>	Non rilevata	Produzione di beni e servizi per Enti Pubblici

Occorre verificare se la partecipazione in Gal Regeneratio Srl, può non essere inserita nell'area di consolidamento per il principio dell'irrilevanza poiché i dati non sono stati rilevati.

	Tot Attivo al 31/12/2018	Patrimonio Netto al 31/12/2018	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2018
Comune di Casal Velino (Sa)	70.834.930,86	58.126.758,97	6.161.446,06

<i>Parametro del 10% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrilevanza</i>	7.083.493,08	5.812.675,89	616.144,60
--	--------------	--------------	------------

Partecipata Gal Regeneratio Srl	0,00	0,00	0,00
---------------------------------	------	------	------

GIUDIZIO	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE
----------	-------------	-------------	-------------

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Casal Velino in Gal Regeneratio Srl **NON** è rilevante per carenza di informazioni, pertanto, la partecipazione **sarà** inserita nell'area di consolidamento.

CONSIDERAZIONI FINALI

A seguito della verifiche e valutazioni effettuate emerge che le **società a rientrare nell'area di consolidamento del Comune di Casal Velino sono:**

- Società Consac Gestioni Idriche Spa
- Società Consac Infrastrutture Spa

APPENDICE

La seguente tabella riepiloga i valori relativi a Patrimonio Netto, Valore della Produzione e Risultato d'Esercizio risultanti dagli ultimi tre esercizi (2016-2017-2018) per le partecipate del Comune di Casal Velino; partecipate per le quali è stata svolta la presente analisi.

Partecipate	% part.	Patrimonio netto			Valore della produzione			Risultato di Esercizio		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Società Consac Gestioni Idriche	4,24	8.779.967,00	8.815.961,00	8.896.222,00	17.104.367,00	18.747.801,00	18.711.535,00	8.772,00	35.995,00	80.263,00
Società Consac Infrastrutture	4,27	337.348,00	341.195,00	353.353,00	2.824.447,00	2.866.126,00	2.896.385,00	20.262,00	3.847,00	12.157,00
Società Cst Sistemi sud s.r.l.	5,3	298.918,00	300.167,00	300.735,00	331.903,00	596.635,00	484.429,00	6.412,00	1.248,00	568,00

LA GIUNTA COMUNALE

ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Art. 49 D.Lgs n. 267/2000;

NON ACQUISITE osservazioni in merito;

CON VOTI unanimi espressi come per legge;

D E L I B E R A

1. Recepirsi integralmente la proposta che precede la quale forma parte integrante del dispositivo.
2. Rimettere, per l'esecuzione, copia del presente provvedimento a:
 - Settore II - Ufficio: Ragioneria;

Con separata votazione, ad esito unanime, resa nei modi e termini di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Silvia Pisapia

F.to Avv. Diana Positano

- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
- Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. prot. n. 9631)
- Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)
-

Addì, 15.10.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Diana Positano

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI', 15.10.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Diana Positano



- Si certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,
- è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì,

è divenuta ESECUTIVA il giorno 15.10.2019 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO
COMUNALE

f.to Avv. Diana Positano

TRASMESO PER L'ESECUZIONE A :

- SETTORE.....II..... UFFICIO.....Ragioneria.....
- SETTORE UFFICIO.....
- SETTORE..... UFFICIO.....
- SETTORE.....UFFICIO.....